



Regione Calabria



Repubblica Italiana



Unione Europea

ISTITUTO COMPRESIVO STATALE GALLICO "ORAZIO LAZZARINO"

Via del Torrente, 59 - Gallico 89135 REGGIO CAL. TEL. 0965/370030 - 373590

Cod. Fisc. 92081790807 Cod. Scuola RCIC804004 Cod. Tesoro B09

E - Mail: rcic804004@istruzione.it - E - Mail (PEC): rcic804004@pec.istruzione.it

Sito Web: <https://www.icgallico.edu.it> - Codice Univoco Ufficio UFEHP

Prot. N. __3957__/_VII.7_

RC Gallico, _01_ / _04_ / 2022

A tutto il personale
Ai Sigg. genitori
Albo sito web
ATTI

Oggetto: Decreto Legge n. 24 del 24/03/2022 disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza.

Alla luce dell'entrata in vigore del Decreto Legge n. 24/2022 e delle successive note esplicative ministeriali, si forniscono i seguenti chiarimenti in merito all'attuale situazione normativa relativa al comparto scuola:

OBBLIGHI VACCINALI

- L'art. 4-ter.1 del decreto-legge 44/2021, introdotto dall'art. 8 del decreto-legge 24/2022, continua a imporre al personale scolastico **l'obbligo vaccinale** per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 di cui all'articolo 3-ter del medesimo decreto-legge 44/2021 **fino al 15 giugno 2022**;
- L'inadempimento dell'obbligo vaccinale comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 4-sexies del decreto-legge 44/2021 (**sanzione amministrativa pecuniaria di euro cento**);
- L'art. 4-ter.2 del decreto-legge 44/2021 (obbligo vaccinale **per il personale DOCENTE** ed educativo della scuola), introdotto dall'art. 8 del decreto-legge 24/2022, detta, inoltre, una disciplina particolareggiata per quanto attiene allo svolgimento della prestazione lavorativa. Si prevede, infatti, al comma 2, che per il personale docente ed educativo "*La vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività didattiche a contatto con gli alunni da parte dei soggetti obbligati*". Il mancato adempimento dell'obbligo vaccinale, accertato secondo la procedura di cui al comma 3 del medesimo articolo, "*impone al dirigente scolastico di utilizzare il docente inadempiente in attività di supporto alla istituzione scolastica*";
- Per l'individuazione delle attività a supporto dell'istituzione scolastica a cui adibire il menzionato personale docente ed educativo si fa riferimento all'art. 3 del CCNI del 25 giugno 2008, che individua tra le attività di supporto alle funzioni scolastiche il servizio di biblioteca e documentazione, l'organizzazione di laboratori, il supporto nell'utilizzo degli audiovisivi e delle nuove tecnologie informatiche, le attività relative al funzionamento degli organi collegiali, dei servizi amministrativi e ogni altra attività deliberata nell'ambito del progetto d'istituto. Inoltre, per quanto concerne la determinazione dell'orario di lavoro, la prestazione lavorativa dovrà svolgersi **su 36 ore settimanali**, al pari di quanto previsto per i

lavoratori temporaneamente inidonei all'insegnamento (art. 8 del medesimo CCNI del 25 giugno 2008);

- Non svolgendo "attività didattiche a contatto con gli alunni", **il personale ATA**, pur se inadempiente all'obbligo vaccinale e comunque fermo restando tale obbligo, può essere riammesso in servizio dalla data odierna, e può essere normalmente adibito allo svolgimento di tutte le ordinarie attività;
- L'art. 4-quinquies del decreto-legge 44/2021, introdotto dall'art. 8 del decreto-legge 24/2022, stabilisce, **per l'accesso ai luoghi di lavoro**, l'obbligo di esibire una delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test (*cosiddetto green pass base*) **fino al 30 APRILE 2022**;

Poiché la certificazione RAFFORZATA viene generata dal 12esimo giorno e **diventa valida a partire dal 15esimo giorno dalla prima somministrazione**, si invita il personale interessato ad un'attenta valutazione dei tempi necessari per il possesso della regolarità.

Si fa presente che *solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, la vaccinazione non è obbligatoria e può essere omessa o differita.*

Dal **7 febbraio 2022**, la certificazione di esenzione dalla vaccinazione anti COVID-19 viene rilasciata **esclusivamente in formato digitale** da:

- Medici vaccinatori dei Servizi vaccinali delle Aziende ed Enti dei Servizi Sanitari Regionali;
- Medici di Medicina Generale o pediatra di libera scelta dell'assistito;
- i medici USMAF o i medici SASN, che operano nell'ambito della campagna di vaccinazione anti-SARS-CoV-2 nazionale.

GESTIONE CONTATTI COVID-19

Misure precauzionali per la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria

In presenza di casi di positività tra i bambini della sezione o classe l'attività educativa e didattica prosegue in presenza e sono adottate le seguenti misure precauzionali:

	In assenza e fino a tre casi di positività	In presenza di almeno quattro casi di Positività (solo bambini o alunni) (nell'intervallo massimo di cinque giorni dal caso precedente)
Bambini / Alunni	Nessuna misura per i minori di sei anni. Per i bambini/alunni che abbiano superato i sei anni di età è previsto l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico (è consentito l'utilizzo di dispositivi di maggior efficacia protettiva).	Nessuna misura per i minori di sei anni. Per i bambini/alunni che abbiano superato i sei anni di età è previsto l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per dieci giorni dall'ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-19.
Personale che presta servizio nella sezione / classe	Utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico (è consentito l'utilizzo di dispositivi di maggior efficacia protettiva).	Utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per dieci giorni dall'ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-19.

In presenza di almeno quattro casi di positività, nei dieci giorni successivi all'ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-19, per il personale e per i bambini / alunni della sezione o gruppo classe, alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all'ultimo contatto, è prevista l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2. **In questo ultimo caso, l'esito negativo del test è attestato con una autocertificazione.**

D.A.D. – D.D.I.

Gli alunni della scuola primaria e della scuola secondaria in isolamento, per via dell'infezione da SARS CoV-2, possono seguire l'attività scolastica nella modalità della **Didattica Digitale Integrata su richiesta della famiglia, accompagnata da specifica certificazione medica attestante le condizioni di salute dell'alunno medesimo e la piena compatibilità delle stesse con la partecipazione alle attività didattiche.**

Agli allievi affetti da grave patologia o immunodepressione, **qualora nella certificazione prodotta sia comprovata l'impossibilità di fruizione di lezioni in presenza**, continua ad essere garantita la possibilità di svolgere le attività didattiche a distanza nei modi adeguati alle specifiche esigenze dell'allievo.

Misure precauzionali di carattere generale

Si riporta di seguito una ricognizione delle ulteriori disposizioni in vigore e si aggiungono specifici chiarimenti:

- non è consentito accedere o permanere nei locali scolastici se positivi o se si presenta una sintomatologia respiratoria e temperatura corporea superiore a 37,5°;
- è raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano;
- non è previsto l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie per lo svolgimento delle attività sportive;
- è consentito svolgere uscite didattiche e viaggi di istruzione, ivi compresa la partecipazione a manifestazioni sportive;
- **la riammissione in classe dei bambini e degli alunni in isolamento in seguito all'infezione da SARS CoV-2 è subordinata alla sola dimostrazione di avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche in centri privati a ciò abilitati;**
- l'accertamento del caso successivo di positività, idoneo a incrementare il numero complessivo di casi, deve avvenire con un **intervallo massimo di cinque giorni** dall'accertamento del caso precedente. **Ai fini del calcolo dei casi confermati positivi al COVID-19 non è considerato il personale educativo e scolastico;**
- i Dipartimenti di Prevenzione provvedono sulle disposizioni di carattere sanitario, e continuano a garantire supporto al dirigente scolastico/referente scolastico COVID-19 per l'applicazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Avv. Albino BARRESI

firma autografa sostituita a mezzo stampa
secondo le indicazioni dell'art. 3 del Dlgs 39/1993

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "ORAZIO LAZZARINO"

E – Mail: rcic804004@istruzione.it - E – Mail (PEC): rcic804004@pec.istruzione.it

Il responsabile del procedimento: BARRESI Albino – tel.: 0965 370030

rcic804004@istruzione.it

Il responsabile dell'istruttoria : LO GIUDICE Vittoria – tel.: 0965 370030

rcic804004@istruzione.it